
Circolare di studio
n. 2/2018

Data, 13 Giugno 2018

STUDIO SANGUIGNI

Sommario

Sommario.....	2
Bene a sapersi	3
Come conteggiare l'Imu.....	3
Unità immobiliari concesse in comodato a familiari: riflessi Imu e Tasi	4
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti.....	5
Esenzione Imu e Tasi per i pensionati iscritti all'Aire proprietari di più immobili in Italia.....	5
Spese mediche che si possono considerare a carico in presenza di rimborsi	6
Scheda carburante abolita dal 1° luglio: quali conseguenze?	7
Compensazione dei crediti in F24 solamente tramite l'Agenzia delle entrate	9
Saldo 2017 e acconto 2018 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.....	11
Agenda.....	13
Scadenario dal 16 al 30 Giugno 2018.....	13
Scadenario adempimenti e pagamenti da dichiarativi fiscali	19
Schede operative.....	22
Principali cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore.....	22
Principali cause che giustificano l'inapplicabilità degli studi di settore	23
Principali cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione dei parametri	24
Dossier Casi e Contabilità	25
Contributi in acconto per il 2018 da parte degli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata Inps	25
Deducibilità della quota Imu pagata sugli immobili strumentali	26

Bene a sapersi

Come conteggiare l'Imu

Il 18 giugno 2018 (in quanto il 16 cade di sabato) scade il termine per procedere al pagamento della prima rata dell'Imu pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2017, tenendo presente che:

- se sono già state deliberate le aliquote per il 2018, il soggetto interessato, può (facoltà e non obbligo) fare riferimento alle delibere relative a tale anno anche per il pagamento della prima rata in acconto;
- sussiste, comunque, la possibilità di eseguire il versamento per tutto il 2018 (prima e seconda rata) *in un'unica soluzione* entro la data predetta, tenendo in considerazione che il Comune può intervenire sulle proprie delibere 2018 fino al 14 ottobre 2018.

Il presupposto dell'Imu - *imposta municipale propria* - è costituito dal possesso di:

- fabbricati e/o unità immobiliari, tenendo presente che non si applica al possesso di *abitazione principale e pertinenze*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli (con specifiche esclusioni);

ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

I beni che rientrano tra quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (cd "beni merce"), sono esentati dal tributo, se costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non risultano, in ogni caso, locati.

Ai fini individuativi dei beni immobili, si pone in rilievo, come regola, che si devono intendere per:

- *fabbricati*, le singole unità immobiliari che risultano iscritte o sono iscrivibili nel catasto edilizio urbano, alle quali sia stata assegnata o attribuita o attribuibile una specifica e autonoma rendita catastale, come, ad esempio l'abitazione, la cantina, la rimessa o il garage. Sia l'area occupata dal fabbricato, sia quella di pertinenza, si devono considerare incorporate nel bene medesimo;
- *pertinenze dell'abitazione*, quelle unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali:
 - C/2-magazzini e locali di deposito;
 - C/6-stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
 - C/7-tettoie chiuse od aperte;

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo;

- *aree fabbricabili*, quelle che risultano utilizzabili a scopo edificatorio in relazione:
 - alle effettive possibilità edificatorie che possono essere individuate con i criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - agli strumenti urbanistici generali, quali il piano di fabbricazione e/o il piano regolatore;
 - agli strumenti cosiddetti attuativi, quali il piano di inquadramento operativo, il piano di lottizzazione e/o il piano pluriennale di attuazione;
- *terreni agricoli*, quelli che, a norma dell'art. 2135 del codice civile, sono utilizzati in modo specifico per l'esercizio dell'attività agricola, quali, a titolo meramente indicativo, quelli destinati:
 - alla coltivazione;
 - alla silvicoltura;
 - all'allevamento degli animali.

Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che:

- non possono essere considerati terreni agricoli le aree che risultano possedere le caratteristiche per essere qualificate aree fabbricabili, anche nel caso in cui iscritte nel catasto terreni;
- devono essere ritenuti terreni agricoli le aree, anche se edificabili, che risultano possedute e/o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali è operativa l'autorizzazione agrosilvo-pastorale, per

l'esercizio delle specifiche attività dirette all'allevamento del bestiame, alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e/o alla funghicoltura.

L'Imu è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti di riferimento.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi deve essere effettuata anche con riferimento:

- alla situazione oggettiva dell'immobile;
- all'aliquota applicabile;
- al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di imposta.

Nel caso in cui si verificano variazioni nel corso del mese, è necessario prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso dello stesso.

Per individuare l'entità di tributo dovuto è necessario determinare la rendita catastale rivalutata ai fini Imu, maggiorarla in base al moltiplicatore specifico per la tipologia di bene e applicare l'aliquota di riferimento in relazione poi alla quota di possesso e ai giorni.

Unità immobiliari concesse in comodato a familiari: riflessi Imu e Tasi

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che la base imponibile dell'Imu viene ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai *parenti in linea retta entro il primo grado* (genitori e figli), che le utilizzano come *abitazione principale*, tenendo presente che per poter beneficiare della riduzione:

1. il contratto di comodato deve necessariamente risultare registrato;
2. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ovviamente il possesso di un altro immobile non destinato a uso abitativo, non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione);
3. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tali condizioni si devono considerare necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

Per beneficiare dell'agevolazione in argomento sin dal mese di gennaio, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio e registrato secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro.

Per quanto attiene *alla Tasi*, si ritiene opportuno porre in rilievo che il *comodatario*, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa a tale tributo, in quanto sussiste l'espressa esclusione sia per il possessore, sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Relativamente, invece, all'obbligazione tributaria concernente il comodante, si deve affermare che quest'ultimo, *se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore*, deve procedere a corrispondere la Tasi – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento, tenendo presente che, se la medesima non è stata determinata, il comodante è tenuto ad applicarla nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni di locazione venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, viene riconosciuto un credito d'imposta di pari entità.

Ai fini procedurali, per determinare il credito d'imposta di spettanza, è necessario procedere a calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in relazione all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state effettivamente corrisposte maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare tali operazioni di riliquidazione è indispensabile tenere in considerazione:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche e accertamenti operati dagli uffici;

tenendo presente, in relazione al calcolo del *credito d'imposta spettante*, che non deve essere ritenuto rilevante quanto corrisposto a titolo di contributo per il Ssn-servizio sanitario nazionale.

Ovviamente, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è beneficiato del credito d'imposta nei termini accennati, determina l'onere di procedere a dichiarare *tra i redditi soggetti a tassazione separata*, salvo opzione per la tassazione ordinaria, il maggior reddito imponibile rideterminato.

Ai fini procedurali, è opportuno porre in rilievo che:

- *il credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti* può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale;
- *se il contribuente non intende avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi*, ha la facoltà di procedere a presentare agli uffici finanziari competenti, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale, un'apposita istanza di rimborso;
- *per quanto attiene ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito*, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare, in sede di adempimento dichiarativo modello Redditi 2018, il conteggio con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto che necessariamente deve risultare concluso nel corso dell'anno 2017.

Esenzione Imu e Tasi per i pensionati iscritti all'Aire proprietari di più immobili in Italia

Si ritiene opportuno rammentare che l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80:

- *al comma 1*, ha previsto che deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- *al comma 2*, ha disposto che sull'unità immobiliare predetta, le imposte comunali Tari e Tasi devono essere applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

In assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, la stessa può validamente essere effettuata direttamente dal contribuente, anche in considerazione che nella circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle finanze, al paragrafo 6, viene puntualizzato che *"l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita"*.

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente ha la possibilità di scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall'Imu per l'abitazione principale; le altre, invece, devono essere considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

Nello stesso documento di prassi amministrativa, viene anche precisato che il contribuente può considerare come *pertinenza dell'abitazione principale* soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Per quanto riguarda, infine, le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all'estero dell'immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si rammenta, dopo aver precisato che la dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi, che tale scelta deve essere effettuata tramite la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell'alloggio deve anche barrare il campo 15 inerente alla specifica "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "*l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011*".

In altri termini, si pone in evidenza che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani:

- non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire);
- già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

mentre sulle stesse unità immobiliari "le imposte comunali Tari e Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi".

Ne deriva che, per i soggetti Aire l'immobile in Italia si può considerare abitazione principale solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza (e non in Italia) e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Ai fini dell'equiparazione è sufficiente che il cittadino sia iscritto all'Aire e non anche che l'abitazione (e relative pertinenze) sia ubicata nello stesso comune di iscrizione all'Aire (generalmente quello di ultima residenza in Italia).

Con Risoluzione n. 10/DF del 2015 il Mef ha chiarito che, in presenza di più immobili, il contribuente ha la facoltà di scegliere quale immobile adibire ad abitazione principale.

L'esenzione Imu successivamente introdotta per le abitazioni principali, vale anche ai fini Imu e Tasi per i soggetti Aire.

Per tutti gli altri soggetti iscritti Aire, qualunque immobile posseduto in Italia è soggetto all'aliquota ordinaria, o agevolata nel limite dello 0,46%, deliberata dal Comune.

In materia di Tari i Comuni hanno, in ogni caso, la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

Spese mediche che si possono considerare a carico in presenza di rimborsi

Il contribuente, come regola generale, ha la possibilità di usufruire della detrazione fiscale delle spese mediche solamente se le medesime sono rimaste effettivamente a suo carico.

Sussistono, però, delle situazioni in cui la detrazione delle spese è, comunque, riconosciuta, anche se le stesse hanno costituito oggetto di rimborso.

Specificamente, si devono ritenere:

- ***rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate per effetto di:***
 - *assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d'imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi corrisposti per queste assicurazioni risultano riportati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o sostituto d'imposta);*
 - *premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;*

in quanto, in tali situazioni, la detrazione si deve ritenere consentita o ammessa, in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito;

• non rimaste a carico del contribuente:

- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a € 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile (detti contributi devono essere riportati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o sostituto d'imposta);
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi;

tenendo in considerazione che in questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sanitaria sostenuta e la quota rimborsata.

Se i contributi corrisposti risultano di entità superiore al limite di € 3.615,20, è validamente possibile imputare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi effettivamente versati, tenendo presente che anche i contributi pagati in misura eccedente risultano riportati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o sostituto d'imposta.

A chiarimento dell'assunto, valga la seguente esemplificazione numerica.

Caso: si consideri l'ipotesi di un contribuente che nel corso del periodo d'imposta:

- ha corrisposto € 5.000,00 di contributi per assistenza sanitaria;
- ha sostenuto spese mediche per € 10.000,00;
- ha ottenuto un rimborso di € 8.000,00.

Analisi: tra l'ammontare sostenuto nel periodo d'imposta per spese mediche [€ 10.000,00] è l'importo che è stato riconosciuto a titolo di rimborso [€ 8.000,00] si individua la somma rimasta effettivamente a carico del contribuente [€ 2.000,00].

Per individuare l'entità delle spese mediche che il contribuente può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi o, meglio, per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate è necessario procedere a calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di € 3.615,20, e il totale dei contributi versati.

Tale percentuale è risulta pari al 27,70%, reveniente dal seguente conteggio:

$\frac{(5.000,00 - 3.615,20) \times 100}{5.000,00} = 27,70$

che consente di determinare la quota detraibile delle spese mediche rimborsate in € 2.216,00 [27,70% di € 8.000,00].

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente ha la possibilità di imputare in detrazione per spese mediche l'importo di € 4.216,00 [€ 2.000,00 + € 2.216,00].

Scheda carburante abolita dal 1° luglio: quali conseguenze?

In linea con la decisione comunitaria, la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative, da un lato, alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e, dall'altro, alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione Pubblica.

Sempre nell'ambito dei carburanti sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa Iva, limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge o rimessi alla determinazione dell'Agenzia delle Entrate. È importante precisare che la fattura deve essere emessa in formato elettronico per tutte le operazioni certificate con il medesimo documento se, oltre al carburante, sono stati acquistati altri beni e/o servizi non soggetti al nuovo obbligo di fatturazione elettronica (es. olio motore, lavaggio, riparazione, ecc.) e che, in ogni caso, la nuova disciplina non si estende ai carburanti utilizzati per finalità diverse dall'autotrazione (es. benzina per motori facenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.).

In conseguenza dell'introduzione della fattura elettronica, dal 1° luglio 2018 è abolita la scheda carburante, di cui al D.P.R. 444/1997. A differenza di quest'ultima, in sede di compilazione della fattura non è obbligatorio riportare la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale il carburante è destinato (es. casa costruttrice, modello, ecc.).

A tali chiarimenti, resi dalla circolare AdE 8/E/2018, si aggiungono quelli riguardanti le modalità di pagamento mediante mezzi tracciabili, compresi quelli costituiti da carte e buoni carburante, che possono assumere le caratteristiche tanto dei buoni monouso, quanto dei buoni multiuso.

Si rientra nella prima tipologia, con fattura elettronica emessa al momento della cessione/ricarica, quando il possessore del voucher può recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia che ha emesso il buono e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti.

La seconda tipologia di buono, la cui emissione e cessione non è soggetta a Iva e, quindi, neppure a fattura, ricorre invece quando il rifornimento può essere effettuato presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero qualora sia possibile acquistare più beni e servizi.

Sono, inoltre, ritenuti validi, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva, i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. È il caso, per esempio, del rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro: se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente, ovvero altro strumento "qualificato" allo stesso riconducibile, e il relativo rimborso operato dall'azienda è disposto mediante modalità tracciabili (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità.

Dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti in franchigia (nella specie, soggetti in regime di vantaggio e soggetti in regime forfetario), saranno invece soggette alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, ex articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015. Come, tuttavia, previsto dall'AdE, con il Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018, tale obbligo – da adempiere comunicando i dati delle vendite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento – sarà inizialmente limitato ai soggetti passivi Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di rilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Successivamente, saranno definiti i termini di avvio graduale, sino al 1° gennaio 2020, dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per le ulteriori tipologie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.

Dal prossimo 1° luglio, le Entrate affiancheranno gli operatori con una serie di servizi in rete, per facilitare la predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture.

I dati da comunicare per l'emissione della fattura elettronica saranno:

- ragione sociale per la società oppure nome e cognome per il professionista;
- indirizzo di residenza o domicilio fiscale;

- partita IVA;
- PEC o codice univoco.

Per poter ricevere la fattura elettronica si avrà bisogno di uno strumento specifico per poterne leggere il contenuto, per chi aderisce, i documenti fiscali emessi tramite Sdi -sistema di Interscambio - saranno conservati gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria secondo i termini e le condizioni previste dall'accordo di servizio. Le fatture che viaggeranno tramite Sdi potranno essere inviate alla piattaforma, anche attraverso intermediari, con Pec oppure utilizzando le stesse procedure *web* e App. In alternativa, dopo l'accredito allo Sdi le fatture potranno essere trasmesse via "*web service*" o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di consegna" del *file* della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa. Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del *file* in un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, *web service*, Ftp): troverà le fatture nell'apposita area *web* riservata dell'Agenzia.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, possono conservare in rete, a costo zero, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, come previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), fornito dall'Agenzia delle entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia. Sarà predisposto, inoltre, un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno di un'area riservata del sito delle Entrate

Compensazione dei crediti in F24 solamente tramite l'Agenzia delle entrate

È operativo l'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, per porre in essere i versamenti con i modelli F24 che contengono *compensazioni con crediti* derivanti da:

- qualsiasi tributo o imposta sui redditi o addizionale;
- ritenute alla fonte;
- imposta sostitutiva sul reddito;
- Irap;

nonché per i crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In altri termini, tutte le *compensazioni* di qualsiasi imposta e di qualsiasi entità poste in essere dai soggetti titolari di partita Iva devono necessariamente risultare eseguite, come detto, per il tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate e cioè:

- *Entratel*, che è il canale dedicato agli intermediari telematici;
e:
- *Fisconline*, il canale dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti.

Inoltre, si ritiene opportuno rammentare che "*al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta*" è stato:

- *stabilito in € 5.000,00* il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (Iva, Ires / Irpef, Irap, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;

- *soppresso il limite annuo di € 5.000,00*, oltre il quale per i contribuenti Iva si rendeva necessario l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la compensazione del credito nel modello F24.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte, come regola, devono utilizzare il modello di versamento F24, tenendo presente che:

- *coloro che sono titolari di partita Iva* sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
 - 1) *direttamente*:
 - mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
 - utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
 - 2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che hanno aderito a una specifica convenzione con l'Agenzia delle entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dalla stessa Agenzia o approntato da software specializzate in servizi gestionali o che si avvalgono dei servizi *on line* offerti dalle banche e da Poste Italiane;
- *i contribuenti non titolari di partita Iva*, hanno la possibilità di eseguire i versamenti:
 - su modello cartaceo;
oppure:
 - possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale.

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente che effettua una compensazione, senza l'apposizione del visto di conformità o con apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato, sarà soggetto a dover procedere al recupero dell'importo del credito utilizzato, unitamente alla sanzione amministrativa che, anche se non espressamente indicata nel disposto normativo predetto, si renderà operativa ordinariamente nella misura del 30%.

In ogni caso, per meglio chiarire l'operatività, è anche opportuno porre in evidenza che il contribuente ha la possibilità di utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione utilizzando il modello F24.

Da quanto accennato, si deduce che:

- *i soggetti titolari di partita Iva* devono necessariamente compensare tramite i canali dell'Agenzia delle entrate:
 - *i modelli F24 a "saldo zero"*, cioè le deleghe di pagamento che presentano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale uguale a zero;
 - *i modelli F24 con "saldo positivo"*, cioè i modelli F24 che evidenziano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale a debito maggiore di "zero";
mentre per i modelli F24 *che non presentano compensazioni* continuano l'utilizzo sia il canale privato tramite l'home banking del soggetto interessato, sia i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- *i soggetti non titolari di partita Iva o soggetti privati* hanno la possibilità di operare secondo la tipologia di versamento e cioè:
 - *i modelli F24 con "saldo zero"*, cioè le deleghe che presentano crediti in compensazione, con saldo finale uguale a zero, solamente presentando i medesimi tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate;
 - *i modelli F24 con "saldo positivo"*, cioè i modelli che presentano crediti in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, con pagamento anche tramite home banking (cosiddetto "canale privato");
 - *i modelli F24 con saldo positivo e senza la presenza di compensazioni*, oltre ai metodi predetti, può risultare attivato il versamento utilizzando i modelli F24 cartacei.

Saldo 2017 e acconto 2018 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

L'IVIE -imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il tributo disciplinato dall'art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni che ha istituito un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali, le stesse siano titolari di diritti reali.

Ne deriva, di conseguenza, che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

Il valore degli immobili da prendere come riferimento cambia, a seconda dello Stato in cui è situato il bene. Infatti:

- *per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni*, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- *per gli altri Stati*, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L'aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, e deve essere calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i € 200,00. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW.

L'aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (art. 165 del Tuir).

Ai fini dichiarativi, inoltre, si deve tenere in considerazione che:

- con la legge di stabilità 2016 la disciplina Ivie è stata allineata a quella Imu: l'immobile posseduto fuori dall'Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze (così come la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio) sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, tenendo presente che fanno eccezione gli immobili "di lusso", cui si applica l'aliquota ridotta dello 0,4%, con detrazione di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- per cui i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, la cui residenza fiscale rimane in Italia, l'Ivie è stata abolita per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- l'esenzione Ivie, rimane in vigore fino a quando il lavoratore presta la propria attività all'estero, nel momento in cui lo stesso lavoratore acquisisce di nuovo la residenza in Italia, l'aliquota Ivie viene applicata allo 0,76 per cento, in quanto seconda casa;
- il contribuente che lavora all'estero per lo Stato italiano può detrarre l'imposta Ivie sugli immobili adibiti a prima abitazione e relative pertinenze fino ad un massimo di € 200,00, nel qual caso non si applicabile la soglia di esenzione di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto.

Per il versamento dell'Ivie si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo, nonché rateazioni.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve procedere a compilare il quadro RW del modello Redditi-PF.

Agenda

Scadenario dal 16 al 30 Giugno 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
18	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto.	
18	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef di competenza del <i>mese precedente</i> .	
18	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
18	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE Pagamento, <i>se ne ricorrono i presupposti</i> , della contribuzione dovuta all'Inps-Gestione separata associati in partecipazione, sugli utili corrisposti <i>nel corso del mese precedente</i> agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata, mediante versamento esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24.	
18	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate <i>nel corso del mese precedente</i> sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
18	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
18	CESSIONE O ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE Le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, le società per azioni e i soggetti equiparati alle dette società che entro il 30 settembre 2017 hanno posto in essere: - la cessione o l'assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione); e/o: - la cessione o l'assegnazione ai soci di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa); <i>oppure, se ne ricorrono le condizioni:</i> - la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; devono procedere al pagamento, come regola, dell'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale o valore catastale dei beni oggetto dell'assegnazione o dei beni posseduti all'atto dell'operazione	

	<p>straordinaria di trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto. N.B. si ritiene opportuno rammentare che l'imposta sostitutiva dell'Irpef/Ires e dell'Irap nella misura dell'8% (10,50% per le società di comodo) per il 60%, doveva essere versata entro il 30 novembre 2017 e, per il restante 40%, entro la data in esame.</p>	
18	<p>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, <i>nel corso del mese precedente</i>, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00.</p>	
18	<p>CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.</p>	
18	<p>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i>, nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.</p>	
18	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.</p>	
18	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i>.</p>	
18	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.</p>	
18	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.</p>	
18	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo</p>	

	eccedente il limite predetto.	
18	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
18	CONTRIBUTI INPS-RETRIBUZIONI DI LAVORO AGRICOLO Pagamento, da parte dei datori di lavoro agricoli, dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato inerenti al trimestre ottobre-novembre-dicembre dell'anno precedente.	
18	ENERGIA ELETTRICA Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell'anno precedente.	
18	ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE-SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA Scade il termine per procedere a corrispondere la seconda e ultima quota, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata posta in essere entro il 31 maggio 2017 dall'ambito dell'esercizio dell'impresa dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2016. Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che sono stati ammessi all'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali solamente gli imprenditori individuali, per i quali alla data del 1° gennaio 2017 non era venuta meno la qualifica di imprenditore, tenendo presente che: <ul style="list-style-type: none"> - non potevano accedere all'agevolazione gli imprenditori individuali che avevano concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda, prima del 1° gennaio 2017, in quanto avevano già perso la qualifica di imprenditore individuale; - potevano costituire oggetto di estromissione gli immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e cioè i beni immobili strumentali per destinazione (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, a prescindere dalla loro categoria catastale) e/o i beni immobili strumentali per natura, che per le loro caratteristiche non potevano essere suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. 	
18	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di aprile (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
18	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di aprile (<i>secondo mese precedente</i>).	
18	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
18	IMU-ENTI NON COMMERCIALI Gli enti non commerciali devono procedere, <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , al pagamento del conguaglio dell'Imu complessivamente dovuta per l'anno	

	precedente E della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso, nella misura del 50% del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente.	
18	<p>IMU-SOGGETTI PASSIVI DIVERSI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>Scade il termine per procedere al pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso in unica soluzione o della prima rata, da parte dei proprietari, titolari di altri diritti reali, locatari di immobili in leasing, dell'imposta dovuta, mediante versamento utilizzando il modello F24 o, in alternativa, se ne ricorrono le condizioni, il bollettino di c.c.p., relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, tenendo anche presente che, nel termine in esame, sussiste la possibilità di porre in essere il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno.</p>	
18	<p>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ-IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>I datori di lavoro del settore privato devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e inerenti addizionali nella misura del 10%, calcolata sulle somme erogate <i>nel corso del mese precedente</i> in relazione ad incrementi di efficienza, innovazione, produttività, qualità e redditività, nonché a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>	
18	<p>INPGI-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE</p> <p>I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono procedere al pagamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 e, inoltre, a presentare il previsto modello esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle entrate.</p>	
18	<p>IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI</p> <p>Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
18	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).</p>	
18	<p>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA</p> <p>Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di aprile (<i>secondo mese precedente</i>); <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	

18	IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>quarta rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando l'appropriato codice tributo "6099-Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".	
18	LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramite portali <i>on line</i> , della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore, mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo.	
18	MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIBUZIONE Pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la manodopera occupata nel corso del quarto trimestre dell'anno solare precedente (ottobre-novembre-dicembre), mediante versamento utilizzando il modello F24.	
18	PESCATORI AUTONOMI Pagamento, da parte dei pescatori autonomi, della <i>contribuzione dovuta mensilmente</i> mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando il riferimento "PESC-Versamento dei pescatori autonomi".	
18	RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.	
18	TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI Scade il termine per procedere al pagamento della <i>prima rata</i> della Tasi-tributo per i servizi indivisibili dovuta per l'anno in corso, tenendo, inoltre, presente che entro la data in esame sussiste la possibilità di eseguire il pagamento dell'intero tributo dovuto per l'anno in corso.	
18	TOBIN TAX Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.	
18	TFR-VERSAMENTO A FONDINPS Pagamento, utilizzando il modello F24, delle quote di Tfr <i>di competenza del mese precedente</i> .	

20	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.	
20	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Le Amministrazione pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i> .	
20	ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
20	AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.	
20	COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI Scade il termine per le banche, la società Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, per porre in essere, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inerenti conti finanziari intrattenuti, concernenti l'anno 2017.	
25	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente.	
28	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>terza rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24 e indicando l'appropriato codice tributo.	
29	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di aprile</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini	

	<p>dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 31 marzo 2018 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
29	<p>BILANCIO D'ESERCIZIO-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI</p> <p>La data in esame, per le società di capitali con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017, costituisce il 180.mo giorno del maggior termine di approvazione del bilancio d'esercizio, in presenza di particolari esigenze inerenti alla struttura e all'oggetto della società.</p>	
29	<p>ASSISTENZA FISCALE-MODELLI 730</p> <p>Per i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, scade il termine per eseguire, in relazione ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3); - la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730/2018 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modelli 730-1); - la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2018 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al soggetto interessato o contribuente. 	

Scadenario adempimenti e pagamenti da dichiarativi fiscali

In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che già dall'anno scorso (con le modifiche introdotte con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017) le scadenze di pagamento in linea generale sono il 30/06 o il 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%. Quest'anno le scadenze sono pertanto:

- **02.07.2018**, in quanto il 30.6.18 cade di sabato;
- **20.08.2018** in quanto il 1° agosto cade all'interno della proroga di Ferragosto.

Il contribuente può scegliere anche di pagare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione del secondo acconto di novembre che deve essere sempre pagato in un'unica soluzione. In ogni caso i versamenti rateali devono essere completati entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza

della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

MODELLO DICHIARATIVO	SCADENZA PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE	
Redditi PF 2018	02.07.2018	20.08.2018 Con maggiorazione dello 0,40%
Redditi SP 2018	02.07.2018	20.08.2018 Con maggiorazione dello 0,40%
Redditi SC 2018	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni successivi Con maggiorazione dello 0,40%
Redditi SC 2018 relativo a soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione	Entro i 30 giorni successivi Con maggiorazione dello 0,40%
Irap 2018 Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	02.07.2018	20.08.2018 Con maggiorazione dello 0,40%
Irap 2018 Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni successivi Con maggiorazione dello 0,40%
Irap 2018 Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione	Entro i 30 giorni successivi Con maggiorazione dello 0,40%
Modello 730/2018	Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)	

VERSAMENTI RATEALI NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 02.07.2018		VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.08.2018 (+0,4%)	
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	02.07.2018	0	20.08.2018	0
2	31.07.2018	0,31	31.08.2018	0,11
3	31.08.2018	0,64	01.10.2018	0,44
4	01.10.2018	0,97	31.10.2018	0,77
5	31.10.2018	1,30	30.11.2018	1,10
6	30.11.2018	1,63		

VERSAMENTI RATEALI TITOLARI DI PARTITA IVA				
RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 02.07.2018		VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.08.2018 (+0,40%)	
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	02.07.2018	0	20.08.2018	0
2	16.07.2018	0,16	20.08.2018	0
3	20.08.2018	0,49	17.09.2018	0,33
4	17.09.2018	0,82	16.10.2018	0,66
5	16.10.2018	1,15	16.11.2018	0,99
6	16.11.2018	1,48		

Si ricorda che i modelli Dichiarativi andranno poi trasmessi telematicamente entro il 31/10/2018, ad esclusione del Modello 730 che prevede come scadenza di compilazione ed invio il 23/07/2018.

Schede operative

Principali cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore

Codice esclusione	descrizione
1	inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, superiore a € 5.164.569 e fino a € 7,5 milioni <i>(deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore – Inoltre, ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore è necessario valutare i decreti di approvazione degli studi di settore che possono prevedere che ai ricavi o ai compensi devono essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito)</i>
4	ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, superiore a € 7,5 milioni <i>(ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore è necessario valutare i decreti di approvazione degli studi di settore che possono prevedere che ai ricavi o ai compensi devono essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito)</i>
5	periodo di non normale svolgimento dell'attività, dovuta a liquidazione ordinaria
6	periodo di non normale svolgimento dell'attività, dovuta a liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
7	altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività <i>(es.: mancato inizio attività causa impianti non ultimati o interruzione della stessa per ristrutturazione, ecc.)</i>
8	determinazione del reddito con criteri "forfetari" <i>(es.: attività di allevamento o di agriturismo, anche se il modello "studi di settore" deve risultare compilato con esclusione del quadro relativo agli elementi contabili)</i>
9	incaricati alle vendite a domicilio
10	classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello del proprio studio di settore
11	modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, se l'attività cessata e quella iniziata hanno codici non compresi nello stesso studio di settore <i>(tali attività sono soggette a differenti studi di settore)</i>
12	inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo <i>(i soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 [contribuenti minimi o di vantaggio] o il regime previsto dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della L. 190/2014 [soggetti forfetari] devono, comunque, compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)</i>
13	inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo <i>(es.: società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile - deve, comunque, risultare compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli</i>

	<i>studi di settore)</i>
14	<i>inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo (es.: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali - deve, comunque, risultare compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)</i>
15	<i>inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo (es.: soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice "64.92.01-Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice "66.19.40-Attività di Bancoposta" o dal codice "68.20.02-Affitto di aziende" oppure soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'entità dei ricavi dichiarati inerenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati - deve, comunque, risultare compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)</i>

Principali cause che giustificano l'inapplicabilità degli studi di settore

<i>Codice inapplicabilità</i>	<i>descrizione</i>
1	<i>produzione o vendita in luoghi diversi (tenere presente che si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, se questi ultimi sono diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici e, quindi, la condizione di inapplicabilità non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata)</i>
2	<i>esercizio di più attività (riguarda il caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti [non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore] supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati)</i>
3	<i>esercizio di più attività in luoghi diversi</i>
<i>Precisazione per cause di inapplicabilità 1 - 2 - 3</i>	<p>il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, ha previsto l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, ha rimosso, in linea di principio, le cause di inapplicabilità predette stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.</p> <p>L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Pertanto tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.</p> <p>I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2006, devono indicare i dati</p>

	<p>contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati consente l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.</p>
4	<p>altro (<i>società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi</i>)</p>

Principali cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione dei parametri

<i>Codice esclusione</i>	<i>descrizione</i>
1	inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, superiore a € 5.164.569
4	periodo di non normale svolgimento dell'attività
5	periodo di imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi
6	determinazione del reddito con criteri "forfetari"
7	incaricati alle vendite a domicilio
8	classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri
9	modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività

Dossier Casi e Contabilità

Contributi in acconto per il 2018 da parte degli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata Inps

L'aliquota contributiva per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 25,72% (per l'anno precedente: aliquota pari al 27,72%), con il massimale annuo di reddito pari a € 101.427,00.

Oltre al versamento del saldo, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps sono tenuti a versare due acconti riferiti all'anno del periodo d'imposta in corso.

Tali acconti devono essere calcolati prendendo a riferimento l'80% del contributo dovuto in relazione al reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi-PF relativo all'anno di imposta precedente.

In pratica, per l'anno in corso (periodo d'imposta: "2018"), gli acconti sono dovuti sull'80% del contributo a saldo dovuto per l'anno "2017", prendendo a riferimento il reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi 2018 per l'anno di imposta "2017".

Gli importi inerenti al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, su cui procedere a determinare l'acconto dovuto, sono individuabili:

- nel rigo RE25-reddito imponibile Irpef del quadro RE-reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- nel rigo LM6-LM9 del quadro LM-reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (avendo barrato la casella "autonomo");

anche se si deve ritenere operativa la possibilità di individuare l'entità dell'acconto dovuto applicando il cosiddetto "metodo previsionale", se si presume di conseguire un ammontare di reddito nell'anno in corso di entità inferiore a quanto dichiarato per l'anno precedente e, quindi, corrispondere un acconto inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto facendo riferimento, come accennato, al metodo storico.

L'acconto, che deve essere corrisposto in due rate di pari importo, entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e, di conseguenza, per i contributi dovuti alla gestione separata l'anno "2018":

- *il primo acconto* deve essere versato entro il 2 luglio 2018 (in quanto il giorno 30 giugno cade di sabato) o nei 30 giorni successivi scadenti il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%;
- *il secondo acconto* deve risultare versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2018.

A chiarimento dell'assunto, si fa seguire un caso numerico.

Caso - un esercente l'attività di consulente informatico, attività per la quale non risulta esistente una Cassa professionale, è assoggettato al contributo previdenziale in argomento.

Ai fini contabili-fiscali detto libero professionista ha realizzato un reddito netto professionale:

- nel 2016, pari a € 24.200,00 [ricavi per € 33.150,00 e costi per € 8.950,00];
- nel 2017, pari a € 28.000,00 [ricavi per € 38.450,00 e costi per € 10.450,00];

Soluzione:

- *per l'anno 2016*, ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi € 5.336,60 (arrotondato a € 5.337,00), revenienti dai seguenti conteggi:

- acconto complessivamente dovuto: 27,72% dell'80% di € 24.200,00 00 [ricavi per € 33.150,00 e costi per € 8.950,00] = € 5.366,60 (arrotondato a € 5.367,00);
- di cui:*
- primo acconto (50% di € 5.366,60) = € 2.683,30 (arrotondato a € 2.683,00);
- secondo acconto (50% di € 5.366,60) = € 2.683,30 (arrotondato a € 2.684,00);

- *per l'anno 2017*, deve provvedere a corrispondere un saldo contributivo pari a € 2.395,00, reveniente dai seguenti conteggi:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - importo contributivo complessivamente dovuto: 27,72% di € 28.000,00 [ricavi per € 38.450,00 e costi per € 10.450,00] = € 7.761,60 (arrotondata a € 7.762,00);
<i>da cui:</i> - saldo dovuto pari a € 2.395,00 [contributo complessivamente dovuto € 7.762,00 <i>meno</i> primo acconto = € 2.683,00 <i>meno</i> secondo acconto = € 2.684,00]; |
|---|

- per l'anno 2018, deve provvedere a corrispondere acconti per € 5.761,28, revenienti dai seguenti conteggi:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - acconto complessivamente dovuto: 25,72% dell'80% di € 28.000,00 [ricavi per € 38.450,00 e costi per € 10.450,00] = € 5.761,28;
<i>di cui:</i> - primo acconto (50% di € 5.761,28) = € 2.880,64; - secondo acconto (50% di € 5.761,28) = € 2.880,64. |
|---|

Deducibilità della quota Imu pagata sugli immobili strumentali

L'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che l'*Imu-imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali*:

- è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20% (*secondo il principio di cassa*);
- è indeducibile ai fini dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio:

- dell'arte o della professione;
o:
- dell'impresa commerciale;

da parte del possessore, per cui, di conseguenza, si devono necessariamente escludere dalla nozione di "immobili strumentali" quelli ad utilizzo promiscuo.

In altri termini, per espressa previsione normativa, si deve ritenere esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente:

- all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale;
e:
- all'uso personale o familiare del contribuente.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta, a condizione che l'imposta risulti effettivamente pagata dal contribuente (principio di cassa).

Al riguardo, si pone in rilievo che l'art. 99, comma 1, del Tuir non prevede, ai fini della determinazione del reddito, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento.

In conclusione, un'eventuale Imu versata tardivamente, rispetto al periodo d'imposta di riferimento, si deve ritenere indeducibile, in quanto si tratta di un costo di competenza di uno specifico periodo di imposta. Diversamente l'Imu corrisposta tardivamente, come a titolo meramente indicativo nel corso dell'anno successivo, è un costo di competenza del periodo di imposta precedente indeducibile in detto periodo, in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo all'atto dell'avvenuto pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo.

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.

Quindi, l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.